

CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria per laureati in Medicina

L'importo della **prima rata** è fissato in € **600,00**, come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari	€	584,00
- imposta di bollo	€	16,00

L'importo della **seconda rata** viene determinato in € **1.500,00**

Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria per laureati NON in Medicina e Scuole di Specializzazione di Area Psicologica

L'importo della **prima rata** è fissato in € **650,00**, come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari	€	444,00
- imposta di bollo	€	16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio	€	190,00

L'importo della **seconda rata** viene determinato in € **900,00**

Novità: la Tassa Regionale è aumentata a seguito delle nuove delibere di Regione Lombardia.

SCADENZE

La scadenza della 1a rata per iscritti ad anni successivi al primo (rinnovo iscrizione) è il 30/10/2026 per tutte le Scuole di Specializzazione, tranne che per la Scuola in Chirurgia Orale che ha scadenza il 25/11/2026.

La scadenza della 2a rata è fissata per il 14/05/2027 per tutti gli specializzandi.

N.B.: le scadenze sopra indicate sono generali. In caso di situazioni particolari (sospensioni, ecc...) e di immatricolazione fare riferimento alle scadenze comunicate dal settore che gestisce i corsi di specializzazione.

L'eventuale ulteriore rateizzazione della 2a rata è ammessa solo in caso di eccezionalità documentata, previa presentazione di una apposita istanza a contribuzione@unimib.it entro l'11/05/2027.

In caso di accoglimento, la seconda rata verrà suddivisa in al massimo 4 rate mensili.

Il mancato pagamento dell'importo corrispondente ad una rata comporterà il blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione della posizione amministrativa.

Lo specializzando non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non può effettuare alcun atto di carriera universitaria ("blocco amministrativo della carriera accademica"), compreso il sostenimento dell'esame di conseguimento titolo, e non può ottenere certificazioni. La medesima disposizione si applica nel caso di pendenze monetarie relative alla mancata restituzione all'Ateneo o all'ente gestore degli interventi per il Diritto allo Studio della borsa di studio e servizi connessi.

COSA SUCCEDE SE SI PAGA IN RITARDO

In caso di ammissione al primo anno il pagamento non può essere effettuato in ritardo.

Il pagamento effettuato dopo le scadenze comporta un incremento del dovuto secondo percentuali crescenti in una misura commisurata al ritardo del pagamento rispetto alla scadenza, come segue:

- 10% del dovuto per ritardati pagamenti fino a sessanta giorni;
- 15% del dovuto per ritardati pagamenti oltre il sessantesimo giorno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle rate deve essere effettuato tramite bollettino PagoPa che sarà possibile visualizzare e stampare direttamente nella pagina “Pagamenti” presente nell’Area riservata di Segreterie online. L’acquisizione dei pagamenti nella propria pagina personale avviene in automatico entro circa 2 ore dalla disposizione di pagamento.

I pagamenti con **PagoPA** possono essere effettuati tramite 3 modalità:

1. **Stampa del bollettino** e pagamento presso qualsiasi prestatore di servizio di pagamento del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc...);
2. **Pagamento online**: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreterie Online si può accedere alla funzione di pagamento online.
3. **Tramite home banking personale (modalità consigliata)**: usando le funzioni PagoPA o CBILL. Per le banche che utilizzano il sistema **CBILL**, il codice interbancario o codice **SIA** è: **1G192**

Per informazioni dettagliate si invita a leggere la “Guida ai pagamenti PagoPA” pubblicata sul sito dell’Università al seguente link:

<https://www.unimib.it/studiare/servizi-studenti-e-laureati/segreterie/immatricolazione/contribuzione-studente-sca>

ESONERI PREVISTI

Gli iscritti alle scuole di specializzazione possono usufruire esclusivamente degli esoneri previsti per legge:

- per borsisti del Ministero degli Affari Esteri;
- per studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- per studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge n° 118/71.

Gli esoneri sopra indicati sono richiedibili nel corso di tutto l’a.a. tramite la propria pagina personale.

Per conoscere i requisiti e le modalità di richiesta si invita a leggere la “Guida Esoneri” pubblicata sul sito dell’Università al seguente link:

<https://www.unimib.it/studiare/servizi-studenti-e-laureati/segreterie/immatricolazione/contribuzione-studente-sca>

RINUNCIA AGLI STUDI

Lo specializzando che non intende proseguire gli studi dovrà inoltrare apposita richiesta di rinuncia agli studi all’Ufficio per la Didattica delle Scuole di Specializzazione (carriere.specializzandi@unimib.it).

Se non diversamente disposto da norme aventi valore di legge ordinaria, lo specializzando titolare di contratto di formazione medica specialistica ovvero lo specializzando titolare di borsa di studio non sono tenuti alla restituzione del trattamento economico e/o degli importi percepiti fino alla data di rinuncia.

Lo specializzando che versa la 1a rata delle tasse è tenuto al versamento di tutte le rate successive, salvo rinuncia agli studi entro la data di scadenza delle singole rate.

La rinuncia presentata successivamente alla scadenza di ciascuna delle singole rate, comporta il pagamento integrale delle stesse.

Lo specializzando che rinuncia agli studi è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse e non ha diritto al rimborso delle tasse di iscrizione versate.

SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Durante il periodo di sospensione, allo specializzando iscritto a una Scuola di area sanitaria per laureati in medicina viene erogata esclusivamente la parte fissa del trattamento economico (composto da quota fissa e da quota variabile) limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. Dal 366esimo giorno di sospensione in poi, anche se raggiunto in differenti periodi di sospensione durante il corso della sua carriera, allo specializzando non compete più l'erogazione del compenso previsto per il contratto di formazione, anche per quanto riguarda la quota fissa. Il periodo di recupero delle sospensioni, essendo formazione a tutti gli effetti, dà invece diritto al pagamento completo del compenso.

Per gli specializzandi iscritti a una Scuola di Area Sanitaria per laureati in medicina, la sospensione per malattia o infortunio di un periodo continuativo di durata maggiore all'anno comporta automaticamente la risoluzione anticipata del contratto e la decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione. Tale periodo di comporto (durata maggiore all'anno) non risulta valido e quindi non ha gli stessi effetti sulle sospensioni per maternità.

In caso di sospensione della durata di un anno, ove questa avvenga su un solo anno accademico non è dovuto alcun pagamento per quell'anno.

In caso in cui la sospensione è della durata di un anno, ma avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della 2a rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini, la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo.

La sospensione di durata inferiore ad un anno comporta il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel caso di riassegnazione interna ad altro corso di specializzazione, le tasse e il contributo già versati per il medesimo anno accademico rimangono validi.

Lo studente non ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, fatti salvi i casi di rimborso previsti dai Bandi di Concorso (specializzando riassegnato in altro Ateneo con borsa intonsa).

Non si effettuano addebiti né rimborsi di importo inferiore o pari a 5,00 Euro.

Lo studente proveniente da altre Università è tenuto a versare le tasse e il contributo previsti presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza relativi all'anno accademico in corso. Unica eccezione a questa regola è la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio versata in altro Ateneo della Regione Lombardia per lo stesso anno accademico.

Per le Scuole di Specializzazione NON sono previste:
 calcolo della contribuzione dovuta in base all'ISEE o alla cittadinanza;
 interruzioni agli studi;
 iscrizioni part-time;
 iscrizioni a corsi singoli appartenenti alle Scuole di Specializzazione;
 trasferimenti in corso d'anno;
 scontistiche relativamente alla doppia iscrizione;
 scontistiche per il progetto PA110 e lode.

CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

Scuole di specializzazione:		
Bollo per la Rinuncia agli studi	€	16,00
Contributo richiesta duplicato tessera magnetica (Badge)	€	20,00
Contributo per richiesta iscrizione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione	€	30,00
Imposta di bollo per rilascio diploma originale per conseguimento titolo: n. 2 marche da bollo da € 16,00	€	32,00
Certificati: (importi indicati per una sola copia, in caso di ulteriori copie occorre pagare 1 ulteriore bollo da 16,00 Euro per ogni copia)		
Bolli	€	32,00
Spedizione in Italia	€	10,00
Spedizione all'estero	€	15,00
Contributo per richiesta rilascio duplicato diploma originale per conseguimento titolo (comprensivo di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00)	€	50,00
Contributo unico per richieste di trasferimento in entrata	€	100,00
Contributo unico per richieste di trasferimento in uscita (comprensivo di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00).	€	116,00

DETRAZIONI FISCALI

Attraverso il link di seguito indicato si può accedere al sito del MIUR, relativamente alla detraibilità delle spese di istruzione:

<http://www.miur.gov.it/web/guest/dedurre-le-spesse-di-istruzione?inheritRedirect=true>

L'art. 1 del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 stabilisce che:

" 1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, le università statali e non statali trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica,

entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

- a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- b) spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;
- c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
- d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
- e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

3. Per ciascuno studente le università statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti."